

Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia

Valevoli dal **01.01.2020**

Contenuto

1.	In generale	2
2.	Ordinazione e restituzione dei carri, delle unità di carico e dei mezzi di carico	2
3.	Stato dei carri e annuncio di carri danneggiati	3
4.	Fornitura dei carri	3
5.	Termini di carico	4
6.	Tasse di sosta dei carri in caso di superamento del termine di carico	4
7.	Parcheggio di carri merci di proprietà della ferrovia sui binari ferroviari	5
8.	Pulizia dei carri per il trasporto di foraggi e generi alimentari	5
9.	Liquidazione di danni da impatto ai carri merci di FFS Cargo	5
10.	Noleggio a breve termine di carri di FFS Cargo	6
11.	Assegnazione fissa di carri appartenenti a FFS Cargo	6

1. In generale

- 1.1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo dei carri merci di proprietà della ferrovia. Si tratta nella fattispecie di tutti i carri di FFS Cargo, che di norma sono riconoscibili dalla sigla del detentore «CH-SBBC», nonché dei carri merci che appartengono a ferrovie estere (per es. SNCF Fret, DB Schenker Rail). Sulla rete FFS, FFS Cargo gestisce i carri merci di queste ferrovie praticamente al pari dei propri.
- 1.2. Il cliente è responsabile di osservare le presenti disposizioni e deve rispondere nei confronti di FFS Cargo per il pagamento delle prestazioni supplementari menzionate nel presente documento.
- 1.3. Per quanto riguarda i carri merci di altri detentori sono applicabili le «Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di altri proprietari».
- 1.4. In quanto detentore di carri merci, FFS Cargo funge da parte contraente nell'ambito del Contratto uniforme d'utilizzazione dei vagoni merci – CUU. Inoltre è la Entity in Charge of Maintenance – ECM per i carri merci di sua proprietà.
- 1.5. Tutti i prezzi relativi all'utilizzo dei carri sono stabiliti secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo».

2. Ordinazione e restituzione dei carri, delle unità di carico e dei mezzi di carico

- 2.1. I carri, le unità di carico e i mezzi di carico devono essere ordinati in forma elettronica via e-mail, CIS-online, EDI e fax, oppure telefonicamente presso il servizio alla clientela componendo il numero 0800 707 100 / tasto 1. Nel sito web di FFS Cargo, nella rubrica «Centro clienti», alla voce «Moduli» trovate un formulario prestampato per l'ordinazione dei carri di cui avete bisogno.
 - 2.2. Le ordinazioni per i luoghi di carico in Svizzera devono essere inoltrate entro le ore 8.00 del giorno (feriale) precedente l'appuntamento. Qualora il luogo di carico si trovi all'estero, l'ordinazione deve giungerci con almeno due giorni lavorativi di anticipo, sempre entro le ore 8.00. Al momento dell'ordinazione, il cliente deve indicare la destinazione del trasporto da effettuare. La fornitura dei carri è considerata concordata dal momento in cui, dopo l'ordinazione, FFS Cargo ha comunicato al cliente il luogo e le condizioni e il cliente non ha immediatamente smentito.
 - 2.3. FFS Cargo mette a disposizione carri e unità di carico adeguati per il trasporto nella misura in cui abbia disponibilità e se lo scopo e il luogo di destinazione consentono l'utilizzo del carro desiderato. FFS Cargo si riserva il diritto di approntare carri di tipo simile qualora non sia disponibile il tipo di carri richiesto dal cliente e quest'ultimo abbia indicato un tipo di carro sostitutivo al momento dell'ordinazione.
 - 2.4. In caso di utilizzo illecito, per es. in caso di utilizzo di un carro merci che non è stato né ordinato, né confermato o noleggiato, FFS Cargo fattura un forfait giornaliero di CHF 800 per ogni carro fino al giorno della restituzione del carro vuoto a FFS Cargo.
 - 2.5. Per i carri che appartengono a ferrovie estere sono applicabili condizioni d'utilizzo particolari. Tali carri possono essere utilizzati esclusivamente per determinate destinazioni di trasporto, che di regola coincidono con il loro paese d'origine. Informazioni riguardo alle possibilità di ricarico per questi carri merci sono ottenibili presso il servizio d'accettazione delle ordinazioni di carri, al numero 0800 700 100 / tasto 1.
-

- 2.6. I carri merci confermati possono essere disdetti gratuitamente entro i due giorni lavorativi precedenti la giornata d'utilizzo prevista. Per eventuali disdette inoltrate dopo questo termine FFS Cargo fattura un'indennità secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA», progressiva a dipendenza del momento della disdetta.
- 2.7. Qualora FFS Cargo non fornisca il carro merci nell'orario confermato, essa si assume i conseguenti costi supplementari documentati dal committente, fino ad un massimo di CHF 500 per carro. Sono escluse ulteriori pretese nei confronti di FFS Cargo. Eccezione: FFS Cargo non è tenuta a rispondere qualora abbia informato il committente del possibile ritardo entro le ore 8.00 del giorno lavorativo precedente.
- 2.8. Il cliente comunica i carri e le unità di carico vuoti e pieni, pronti per il ritiro; la notifica avviene direttamente per CIS-online o per mail/fax al Servizio clienti. Attenzione: l'ordine di trasporto non sostituisce la notifica di disponibilità al ritiro.

3. Stato dei carri e annuncio di carri danneggiati

- 3.1. Il cliente si impegna a trattare con cura e a regola d'arte i carri che gli sono affidati e a rispettare tutte le pertinenti prescrizioni d'utilizzo e di carico.
- 3.2. Prima di procedere alle operazioni di carico, il cliente deve controllare i carri, le unità di carico e i mezzi di carico approntati per accertarsi che siano idonei allo scopo previsto secondo contratto e non presentino guasti o difetti visibili, sporcizia compresa. Eventuali reclami devono essere notificati senza indugio al team di manovra locale di FFS Cargo affinché il controllore tecnico possa registrare o riparare il guasto segnalato.
- 3.3. Il cliente deve rispondere di qualsiasi danno ai carri nonché alle unità e ai mezzi di carico causato da lui stesso o da terzi da lui incaricati, e notificarli al team di manovra locale di FFS Cargo.
- 3.4. Il cliente non deve risponderne qualora il danno sia riconducibile a un guasto o a un difetto già presente al momento della consegna e che è stato segnalato immediatamente a FFS Cargo. Se non è stata effettuata nessuna notifica e FFS Cargo constata un danno al momento del ritiro del carro, il cliente deve provare che il danno non è stato arrecato da lui o da un terzo da lui incaricato. Se non è in grado di provarlo, dovrà rispondere del danno e dei costi supplementari causati a FFS Cargo.
- 3.5. Salvo diverso accordo, FFS Cargo consegna ai clienti e ritira carri puliti. Se al momento del ritiro FFS Cargo constata un elevato grado di sporcizia, il cliente risponde per la pulizia e si fa carico dei costi aggiuntivi derivanti per FFS Cargo. A tale proposito, è irrilevante che la sporcizia sia da ricondurre al cliente stesso o a un terzo da lui incaricato (personale ausiliario). Per i carri destinati al trasporto di mangimi e alimenti, si applicano le disposizioni speciali indicate al capitolo 8.

4. Fornitura dei carri

- 4.1. La fornitura dei carri comprende:
 - ➔ l'approntamento del carro vuoto sul piazzale di carico e scarico oppure sul binario di raccordo del cliente
 - ➔ la messa a disposizione durante la durata di trasporto convenuta
 - ➔ il ritiro del carro vuoto sul piazzale di carico e scarico oppure sul raccordo del cliente
 - 4.2. Per la fornitura o il ritiro sul binario di raccordo FFS Cargo fattura il prezzo convenuto (forfait o tariffa oraria).
-

5. Termini di carico

- 5.1.** Il cliente è responsabile che vengano rispettati i seguenti termini di carico:
- | | |
|---|-------------------|
| ➔ per i carri merci durante le operazioni di carico e scarico | 8 ore lavorative |
| ➔ per i carri merci in ricevimento o sotto controllo doganale | 12 ore lavorative |
| ➔ per carri merci di proprietà della ferrovia in ricarica | 20 ore lavorative |
- 5.2.** Sono considerate ore lavorative le ore comprese tra le 7.00 e le 17.00 dal lunedì al venerdì. Per la rete Cargo Express si aggiungono le ore comprese tra le 7.00 e le 12.00 del sabato. Al di fuori di questa fascia oraria il termine di carico è sospeso e il calcolo delle ore di lavoro si ferma. Se un termine di carico non è ancora scaduto alla fine di un giorno feriale (nella rete Express anche fino alle ore 12.00 del sabato), esso riprende a partire dalle ore 7.00 del giorno feriale successivo.
- 5.3.** Il termine di carico inizia a decorrere dalla consegna del carro merci. Se FFS Cargo consegna il carro prima dell'orario concordato, il termine di carico comincia a decorrere dall'inizio della fascia oraria di servizio.
- 5.4.** Il termine di carico finisce alla scadenza del numero di ore lavorative indicate al punto 5.1.
- 5.5.** Qualora, contrariamente alla notifica del cliente, nel caso specifico il carro merci non fosse pronto per il ritiro (cfr. 2.8.), il cliente deve assumersi i costi per l'onere supplementare risultante a FFS Cargo (tentativo di ritiro, svolgimento del controllo tecnico ecc.).

6. Tasse di sosta dei carri in caso di superamento del termine di carico

- 6.1.** In caso di superamento del termine di carico, FFS Cargo fattura una tassa di sosta dei carri secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
- 6.2.** Se viene superato il termine di carico per un carro stazionato sui binari ferroviari (per es. su un piazzale di carico e scarico o in un terminal), FFS Cargo fattura una tassa di sosta dei carri più elevata, che comprende anche i costi sopportati da FFS Cargo per l'utilizzo del binario.
- 6.3.** In caso di fluttuazioni nella richiesta per i singoli tipi di carro, FFS Cargo può adeguare le tasse di sosta dei carri nel corso dell'anno. FFS Cargo pubblica le informazioni in merito alla modifica delle tasse di sosta dei carri nella rubrica «Centro clienti» del suo sito web, sotto la voce «Tasse di sosta dei carri stagionali per carri di proprietà della ferrovia» con 14 giorni di anticipo. Le eventuali modifiche vengono inoltre comunicate nelle «CargoNews».
- 6.4.** Oltre alle tasse di sosta, in caso di superamento dei termini di carico, a partire dal 31° giorno di calendario FFS Cargo fattura anche un'indennità d'immobilizzazione giornaliera pari al quintuplo della tassa di sosta dei carri.
- 6.5.** FFS Cargo fattura una tassa di sosta dei carri per ogni periodo di 24 ore iniziato, calcolato secondo l'orario normale, e non in ore lavorative. Il periodo soggetto alla tassa di sosta dei carri viene tuttavia sospeso durante i fine settimana e nei giorni festivi.
-

7. Parcheggio di carri merci di proprietà della ferrovia sui binari ferroviari

- 7.1.** Se il mittente o il destinatario non è in grado di accogliere i carri a lui destinati e FFS Cargo deve parcheggiare questi carri su un binario ferroviario per più di quattro ore lavorative, per questo tempo di sosta FFS Cargo fattura una tassa di sosta per carri merci maggiorata, che copre anche i costi per l'utilizzo del binario da parte di FFS Cargo. In tal caso FFS Cargo fattura anche l'onere di trasporto e di manovra supplementare.
- 7.2.** La fatturazione di queste prestazioni si applica anche qualora carri merci di proprietà della ferrovia vengano parcheggiati su un binario su richiesta del cliente e secondo un pertinente accordo con il team di manovra locale.
- 7.3.** FFS Cargo fattura questa speciale tassa di sosta dei carri sui binari per ogni periodo di 24 ore iniziato, calcolato secondo l'orario normale, e non in ore lavorative. Il periodo soggetto alla tassa di sosta dei carri viene tuttavia sospeso durante i fine settimana e nei giorni festivi.
- 7.4.** Per le quattro ore lavorative di tempo di sosta concesse gratuitamente valgono le stesse regole applicabili per il termine di carico. Il tempo di sosta gratuito inizia quindi a decorrere dal momento in cui viene parcheggiato il carro, risp. dall'inizio degli orari di lavoro di FFS Cargo. FFS Cargo mette a disposizione gratuitamente anche il tempo compreso tra la scadenza delle quattro ore e l'inizio della prossima fascia oraria di ritiro. Se la fascia oraria di ritiro trascorre inutilizzata, il periodo soggetto alla tassa di sosta dei carri inizia a decorrere dalla fine di questa fascia oraria.
- 7.5.** Se, contrariamente a quanto è stato annunciato dal cliente, il carro merci non può essere consegnato, gli eventuali costi per gli oneri supplementari sopportati da FFS Cargo (per es. i costi per il tentativo di consegna, il controllo tecnico dei carri) sono addebitati al cliente.

8. Pulizia dei carri per il trasporto di foraggi e generi alimentari

- 8.1** Per i trasporti alla rinfusa di foraggio e derrate alimentari si applica la «Direttiva per la garanzia della sicurezza nel settore del foraggio e delle derrate alimentari» che disciplina il carico e lo scarico di foraggio e derrate alimentari secondo gli standard della norma ISO 22001:2005.
- 8.2** Se viene sporcato un carro destinato al trasporto di foraggi e generi alimentari, il cliente deve sobbarcarsi tutti i costi per il lavaggio del carro secondo la Direttiva di FFS Cargo per la sicurezza nel settore alimentare e del foraggio.

9. Liquidazione di danni da impatto ai carri merci di FFS Cargo

- 9.1.** Se si verifica un danno da impatto mentre il carro è sotto la custodia del cliente, un collaboratore di FFS Cargo rileva il danno e discute il sinistro con il responsabile delle operazioni di carico o scarico del cliente. Ambedue attestano il risultato del colloquio apponendo la propria firma sul verbale di constatazione del danno. Se la responsabilità del danno ricade sul cliente, FFS Cargo gli invia immediatamente una lettera di responsabilità per informarlo che gli saranno fatturati i costi per la riparazione del danno.
-

9.2. I costi per la riparazione del danno comprendono tutti gli oneri legati alla riparazione del danno. Si tratta in particolare:

- dei costi per il trasporto in officina (è applicabile la tariffa indicata nel documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» - livello di distanza più basso 0 – 150 km);
- dell'indennità per perdita d'utilizzo del carro (nella maggioranza dei casi sono tre giorni), calcolata secondo la regola per le indennità riportata nell'Allegato 6 del Contratto uniforme d'utilizzazione dei vagoni merci;
- dei costi di riparazione, inclusi la perizia, i pezzi di ricambio, il tempo di lavoro, l'onere di manovra all'interno dell'officina, nonché
- di eventuali prestazioni supplementari (per es. lo scarto del carro, la rimessa sul binario ecc.).

10. Noleggio a breve termine di carri di FFS Cargo

10.1. Su richiesta, FFS Cargo può noleggiare carri merci a scopo di deposito, per manifestazioni pubbliche ed eventi di PR, la costruzione di binari e il traffico di cantiere. Eventuali richieste di noleggio a breve termine devono essere indirizzate al Servizio alla clientela – ordinazione di carri al numero telefonico 0800 707 100 / tasto 1.

11. Assegnazione fissa di carri appartenenti a FFS Cargo

11.1. FFS Cargo può assegnare in modo fisso i propri carri ai trasporti dei clienti. L'assegnazione fissa deve essere regolamentata nella convenzione sulle prestazioni.